

STUDIO LEGALE DELLA CORTE

Via San Carlo n.32 - 80133 - Napoli
Via Vittorio Veneto n.288/A - 80145 - Napoli
Tel/Fax 081/5853345 - 5852946 - 4203176

**Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA NAPOLI**

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

- Sez.IV - n.1385/15 R.G. -

PER: **prof. Salvatore Montesano**, nato a Napoli il 23.9.1954, C.F.
MNTSVT54P23F839N, rapp.to e difeso, giusta procura a margine
del ricorso introduttivo, dagli avv.ti Salvatore Della Corte
(DLLSVT66E06F839G

salvatore dellacorte@avvocatinapoli.legalmail.it), Luca Ruggiero
(RGGLCU77R09F839K - lucaruggiero@avvocatinapoli.legalmail.it) e

Fabio Ruggiero (RGGFBA80P27F839T
fabioruggiero@avvocatinapoli.legalmail.it), con i quali elett.te
domicilia in Napoli, alla Via Vittorio Veneto n.288/A, e che, ai sensi
dell'art.136, D.Lgs. 104/2010, indicano i seguenti numeri di fax
081/5853345-5852946


nel giudizio n./2015 R.G. proposto

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA**, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in
persona del Direttore p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli;

e nei confronti di



Blenx Gluseppina;

avverso e per l'annullamento

- del Decreto del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n.AOODRCA.9248 del 18.12.2014, di approvazione della graduatoria generale di merito relativa al concorso per il *"reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi"*;
- ove e per quanto occorra del mancato accoglimento dell'istanza di riesame prodotta dal ricorrente in data 23.12.2014;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compreso, *in parte qua*, il verbale della commissione esaminatrice relativo alla valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente.

NONCHE' PER LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente all'attribuzione dell'ulteriore punteggio di 5,40 punti, in ragione dei titoli posseduti e non valutati dalla commissione esaminatrice.

FATTO

Solo successivamente alla proposizione del ricorso, e segnatamente in data 27.4.2015, l'Amministrazione resistente ha consentito al ricorrente l'accesso alla documentazione amministrativa relativa alle operazioni di valutazione dei titoli dal medesimo posseduti, estraendone copia, avverso la quale si rende necessaria la proposizione degli odierni motivi aggiunti.

MOTIVI

**VIOLAZIONE DI LEGGE (artt.38 e 46, D.P.R. 445/2000) -
VIOLAZIONE DELL'ART.97 COST. - VIOLAZIONE DEL BANDO DI
CONCORSO (LEX SPECIALIS DEL PROCEDIMENTO
CONCORSUALE) - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI
ISTRUTTORIA - ERRATA PONDERAZIONE DELLA FATTISPECIE
CONCRETA - ILLEGITTIMITA' DELLE VALUTAZIONI OPERATE
DALLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE - DIFETTO ASSOLUTO
DI MOTIVAZIONE - IRRAZIONALITA' ED INGIUSTIZIA
MANIFESTA - PERPLESSITA'.**

Come riferito nel ricorso introduttivo, l'odierno ricorrente non ha visto riconoscersi i punteggi relativi ai titoli posseduti, per come previsti dall'apposita griglia allegata al bando pubblico di concorso. Dalla disamina del Verbale n.3 dell'8.8.2014 della Commissione esaminatrice, il ricorrente ha appreso che la mancata attribuzione del punteggio è dovuta alla circostanza che *"i titoli prodotti non sono accompagnati dalla dichiarazione, regolarmente firmata, che ne attesti l'autenticità"*. Sul punto la Commissione di concorso, con Verbale n.2 del 16.9.2014, ha stabilito che *"I titoli dichiarati alla presentazione della domanda e non documentati nei termini previsti non saranno valutati"*.

Le surrichiamate determinazioni della Commissione si appalesano illegittime, perché evidentemente errate, e ciò per un molteplice ordine di ragioni.

In primo luogo, la mancata sottoscrizione della dichiarazione

contenente i titoli posseduti dal ricorrente si appalesa assolutamente non determinante, avendo lo stesso prodotto in un unico plico sigillato, con racc.ta a/r, la richiesta documentazione, con apposita nota di trasmissione e copia del documento d'identità, ambedue sottoscritte dal ricorrente.

Va da sé che, per le modalità di trasmissione, e per l'integrale contenuto della documentazione, inserita - come detto - in un unico plico, non sussistono dubbi circa la provenienza e la paternità della relativa dichiarazione (cfr. TAR Campania-Napoli, Sez.I, 4.5.2007, n.4729; TAR Valle d'Aosta, 15.3.2006, n.32).

Fermo quanto sopra, la scelta della Commissione di concorso di non valutare *"I titoli dichiarati alla presentazione della domanda e non documentati nei termini previsti ..."*, si appalesa oltremodo illegittima perché nient'affatto supportata dalle previsioni del bando, ed - in ogni caso - in contrasto con gli elementari principi in tema di proporzionalità e di non aggravamento del procedimento.

Al riguardo, preme infatti evidenziare che, a mente dell'art.12, co.1, del Bando, il ricorrente - al pari di tutti i candidati - ha già ritualmente prodotto, a seguito del superamento della prova preselettiva, la dichiarazione di tutti i titoli suscettibili di valutazione, con modalità *web*.

In ragione di quanto sopra, la produzione dell'ulteriore dichiarazione sostitutiva, all'esito del superamento delle prove scritte, si appalesa, oltrechè pleonastica, di certo inidonea ad incidere negativamente sulla posizione del candidato, tant'è che la

previsione del bando non è formulata in termini di perentorietà e doverosità, né è dotata di qualsivoglia comminatoria di decadenza e/o sanzione.

Al riguardo, è bene riportare il contenuto della richiamata previsione di cui al co.2 dell'art.12 del Bando, secondo cui: *"I candidati che hanno superato le prove scritte presentano al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui l'amministrazione pubblica l'elenco dei candidati che hanno superato le predette prove, i titoli valutabili ...".*

La sussistenza della produzione documentale da parte del ricorrente, unitamente all'insussistenza di qualsivoglia comminatoria di decadenza o sanzione, preclude all'Amministrazione qualsivoglia aprioristico provvedimento negativo, dovendosi tutt'al più richiedere, in ossequio ai principi di cui alla L.241/1990, la produzione di chiarimenti da parte del candidato, il tutto senza in alcun modo ledere la *par condicio competitorum*.

In ultima analisi, deve rilevarsi l'illegittimità del mancato riconoscimento al ricorrente di punti 1,50 correlato al possesso della **laurea in matematica**, conseguita con la votazione di **105/110**, costituente requisito minimo di partecipazione, all'uopo dichiarato dal Prof. Montesano nella domanda di partecipazione.

In ogni caso, trattandosi, come detto, di requisito minimo di partecipazione, al ricorrente doveva, quantomeno, essere

riconosciuto punto (indistintamente attribuito dalla griglia di valutazione a tutti coloro che hanno conseguito una votazione finale fino a 104/110).

* * * * *

Tutto ciò premesso il ricorrente, rappresentato e difeso come in atti,

CONCLUDE

per l'accoglimento del ricorso e degli odierni motivi aggiunti, con ogni conseguenza di legge, anche con riguardo alle spese del giudizio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.9 L.23.12.1999 n.488 e s.m.i. si rappresenta che il presente ricorso per motivi aggiunti verte in tema di pubblico impiego e non contiene domande nuove rispetto a quelle formulate con ricorso introduttivo.

Napoli, 26.6.2015

avv. Salvatore Della Corte

avv. Luca Ruggiero

avv. Fabio Ruggiero

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza del ricorrente, io sottoscritto **Avv. Luca Ruggiero** - autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con delibera del 27.11.2007 ad avvalermi della facoltà di notifica a norma dell'art.7 della Legge 21.1.1994 n.53 - previa annotazione al n.176 del mio registro cronologico ho notificato copia dell'antescritto ricorso per motivi aggiunti, mediante spedizione di copia conforme all'originale, in plico raccomandato, dall'Ufficio Postale di Napoli n. AG. 73

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *p.t.*, *dom.to ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli - 80134 - alla Via Diaz n.11 (Racc.ta A/R n.76261157760-1);

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore *p.t.*, *dom.to ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli - 80134 - alla Via Diaz n.11 (Racc.ta A/R n.76261157759-9);

Blenx Giuseppina, *dom.ta* in Napoli - 80127 - alla Via Merliani n.51 (Racc.ta A/R n.76261157758-8).

avv. Luca Ruggiero

Per copia conforme all'originale



